



TRIBUNALE DI GORIZIA

Tavolo tecnico sulle procedure esecutive e concorsuali

VERBALE DELLA RIUNIONE del 30 maggio 2023 ore 15:30

Con la presenza di:

Presidente del Tribunale dott. Riccardo Merluzzi

Giudice delegato e delle esecuzioni dr.ssa Martina Ponzin

Responsabile della Cancelleria Fallimenti ed Esecuzioni dr.ssa Ilaria Parlangei

Per gli avvocati

Avv. Monica Bassanese

Avv. Pietro Becci

Avv. Mario Corubolo

Avv. Rossanna Gregolet (verbalizzante)

Avv. Alessandra Stener

Per i dottori commercialisti

Dr. Luca Campestrini

Dr. Andrea Pobega

Dr. Alessandro Culot

Il Presidente del Tribunale dr. Riccardo Merluzzi, in ordine alle questioni attinenti alle procedure concorsuali, espone:

ALBO

Al fine di assicurare un'adeguata turnazione, Il Presidente del Tribunale invita ad incrementare, semprechè aventi i requisiti, il numero degli iscritti all'Albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII (art. 356 CCII), attualmente presenti in numero di 11.

CHIUSURA ANTICIPATA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Per rispondere ad esigenze di economia processuale, Il Presidente del Tribunale invita i curatori a verificare con la massima attenzione la ricorrenza dei presupposti che possono giustificare la chiusura anticipata della procedura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 233 lett. d) CCII (*“quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura*) così da non tenere inutilmente aperte liquidazioni giudiziali senza prospettive di riparto.

TERMINI DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il Presidente del Tribunale **raccomanda i curatori che la chiusura delle procedure concorsuali avvenga non oltre il sessennio e, in ogni caso, la tempestività nell'assolvimento dei diversi adempimenti.**

VARIE

In risposta al quesito posto dal dr. Pobega e previo confronto con i curatori partecipanti al “Tavolo tecnico”, il gruppo di lavoro indica che il “registro delle attività” di cui all'art. 136 co. I CCII venga depositato mediante la piattaforma “Falco”.

Il dr. Culot pone ai Magistrati presenti il seguente quesito: se anche nelle procedure di sovraindebitamento, in cui non è previsto il comitato dei creditori, gli esperti stimatori possano essere nominati direttamente dal liquidatore siccome espressamente previsto nella liquidazione giudiziale, e se il loro compenso dovrà essere di fonte giudiziale o concordato con il liquidatore. L'orientamento è favorevole alla nomina diretta anche nelle procedure di sovraindebitamento, salva la liquidazione del compenso che resterà prerogativa giudiziale.

§§§

Prende la parola il Giudice delle esecuzioni dr.ssa Martina Ponzin.

L'impatto di Cass. Sezioni Unite del 6/4/2023 n. 9479 sulle esecuzioni immobiliari (“nullità di protezione”)

Il giudice dell'esecuzione dr.ssa Martina Ponzin ricorda che la sentenza citata ha posto le seguenti linee guida:

- il giudice del monitorio deve svolgere d'ufficio il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e debitore-consumatore

- in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, è il **giudice dell'esecuzione** a dover esercitare, sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, il controllo della presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo

- all'esito di tale controllo, positivo o negativo che sia, sull'eventuale carattere abusivo delle clausole, il Giudice dell'esecuzione ne informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo

- fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito

Premesso quanto sopra, la dr.ssa Ponzin, con esclusivo riferimento alle deleghe ai professionisti assegnate anteriormente al 31.05.2023 (per il prosieguo-vi provvederà direttamente il Giudice dell'esecuzione), **invita i professionisti delegati a relazionare con sollecitudine rispetto agli incarichi a ciascuno di essi già affidati rispetto ai punti che seguono:**

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- se l'esecutato è una persona fisica e se è un consumatore- se il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto- quanto sopra, solo laddove il bene non sia stato già venduto (intendendosi per tale momento quello dell'avvenuta aggiudicazione e non già anche quello della pronuncia del decreto di trasferimento) |
|---|

La dr.ssa Ponzin sottolinea come al professionista delegato compete solo ed esclusivamente di segnalare le circostanze individuate nella tabella di cui sopra e nessun altro controllo, che resta prerogativa giudiziale, così come resta naturalmente prerogativa giudiziale di dare corso agli eventuali successivi avvisi alle parti ed all'esecutato.

Tra i partecipanti si apre un confronto sulla verifica da operare *ex latere creditoris*: se il creditore è fondiario, ed è unico, non si verserà nella ipotesi di cui alla sentenza citata, ma potrebbe darsi una pluralità di creditori, quindi va verificato anche il titolo sulla scorta del quale i creditori sono intervenuti.

Modalità per la richiesta al Giudice delle esecuzioni delle liquidazioni dei compensi e delle spese: deposito “riepilogativo” e solo per le liquidazioni “utili”

La dr.ssa Ponzin raccomanda il ripristino della buona prassi, già vigente in passato ma negli ultimi tempi non costante, in forza della quale il professionista delegato, unitamente alla propria istanza di liquidazione, richiama in un unico contesto anche quelle degli altri (*i.e.* ausiliari e avvocati dei creditori). Il richiamo può avvenire sia raccogliendo quali allegati alla propria tutte le altre istanze oppure indicando la data del loro deposito telematico.

Quanto alle istanze degli avvocati dei creditori, andrà senz'altro messa in evidenza al Giudice quella dell'avvocato del creditore precedente; quanto a quelle degli avvocati dei creditori intervenuti, vanno messe in evidenza le sole che possano trovare utile capienza in sede di distribuzione del ricavato.

Rapporti tra professionisti delegati e stimatori

La dr.ssa Ponzin ricorda che, con la riforma “Cartabia”, in coincidenza della nomina dello stimatore, viene nominato anche il custode giudiziario, sicchè raccomanda che gli ausiliari collaborino siccome previsto dall'art. 559 co. III c.p.c. (segnatamente collaborino al controllo della completezza della documentazione di cui all'art. 567 co. II c.p.c. ed alla verifica della possibilità di accedere all'immobile oggetto di esecuzione).

Raccomanda, in occasione dell'avvenuta aggiudicazione, di segnalare l'evento allo stimatore, non solo per una corretta informativa, ma anche affinché questi possa presentare l'istanza di liquidazione del compenso.

Riferisce che sarà disposto a favore dello stimatore un fondo spese di € 500,00 a carico del creditore precedente.

Portali per la gestione delle vendite

Dal 1° settembre 2023, accanto alla nota Astalegale.net, le vendite saranno gestite anche attraverso altro portale specializzato, ossia da Astegiudiziarie Inlinea s.p.a.. La turnazione sarà paritetica, per cui i gestori avranno assegnate, in alternanza, lo stesso numero di pratiche.

Va però tenuto conto delle regole che seguono:

- di default le pubblicazioni compariranno su entrambe le piattaforme

- sempre in maniera automatica le pubblicazioni saranno riprese da siti specializzati di maggiore diffusione nazionale (Idealista, Bakeca ...)
- il geom. Fonzar resterà quale unico incaricato delle visite degli immobili
- l'accesso a Astegiudiziarie avverrà a mezzo di un *link* messo a disposizione da Astalegale.net (che continua a gestire il sito del Tribunale)
- a conclusione di ogni vendita la "procedura" riceverà due fatture, posto che, in ogni caso, è da remunerare anche la pubblicazione fatta sull'altro portale.

Redazione di modelli unitari

Si ricorda che, ai sensi del novellato u.c. dell'art. 570 c.p.c. "l'avviso è redatto in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione".

Viene pertanto nominata una sottocommissione, composta dagli avvocati Bassanese, Corubolo e Stener nonché dal dr. Pobega, con l'incarico di presentare al Giudice dell'esecuzione dr.ssa Ponzin una bozza dell'avviso di vendita, preferibilmente con la proposta di alternative nei punti che a ciò si prestano.

Parimenti la sottocommissione elaborerà delle proposte per la standardizzazione dei rapporti di riepilogo e delle dichiarazioni "antiriciclaggio".

Dopo una circostanziata discussione, si conviene di proporre un modello anche per quanto riguarda la bozza del decreto di trasferimento, quantomeno, come suggerito dal Presidente dr. Merluzzi, per seguire una precisa traccia sui punti indefettibili dell'atto, ossia dare una ordinata ed uniforme collocazione quanto all'individuazione dell'aggiudicatario, del corrispettivo, dei dati dell'immobile, della tassazione, al sollievo dagli aggravati, all'ordine di liberazione.

Esecuzioni esattoriali

La dr.ssa Ponzin informa che potranno essere conferite deleghe anche nell'ambito delle esecuzioni esattoriali, compatibilmente con la loro natura e modalità di svolgimento, e quindi limitate alla redazione della bozza del decreto di trasferimento ed alle fasi della voltura ed intavolazione. Restano peraltro da chiarire con la direzione dell'A/E alcune questioni (ad esempio le modalità di pagamento del compenso al delegato).

§§§


Il Presidente dr. Riccardo Merluzzi fissa il nuovo incontro per la data del 3 ottobre 2023 ad ore 15:00 nella sua stanza.

Gli avvocati ed i dottori commercialisti oggi presenti raccoglieranno gli eventuali quesiti trasmessi dai colleghi e con congruo anticipo rispetto all'incontro sopra fissato li faranno avere ai Magistrati ed alla Cancelliera responsabile, per le parti di rispettiva competenza.


Si annota che le questioni discusse sono solo quelle di cui al presente verbale e si invita a non porre domande che interessino la generalità dei professionisti delegati direttamente alla Cancelleria, ma di inoltrare ogni quesito nelle forme di cui al capoverso che precede.

I lavori si chiudono ad ore 17:30.

Il Presidente del Tribunale dott. Riccardo Merluzzi



Il Giudice delegato e delle esecuzioni dr.ssa Martina Ponzin



La Responsabile della Cancelleria Fallimenti ed Esecuzioni dr.ssa Ilaria Parlange


Il Funzionario giudiziario
dr. Ilaria Parlange

La verbalizzante avv. Rossana Gregoletti

